

**L.R. 5 giugno 2017, n. 10:** *"Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità"* – Oggetto assembleare n. 3978/2017

**SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo della legge regionale approvata  
dall'Aula in data 31 maggio 2017**

## **SCHEDA TECNICO FINANZIARIA**

Il progetto di legge "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità" è composto da 17 articoli contenuti in 5 Capi.

Il CAPO I - PRINCIPI E FINALITA' racchiude i primi due articoli.

All'ART. 1 FINALITA' è promossa la ciclabilità urbana ed extraurbana utile al miglioramento della qualità della vita e della salute della collettività, alla tutela dell'ambiente nonché alla salvaguardia del territorio e del paesaggio emiliano romagnolo, con il coinvolgimento di tutti i settori regionali interessati all'attuazione di tali politiche e per la realizzazione della Rete delle ciclovie regionali (RCR).

All'ART. 2 OBIETTIVI E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI E DELLE AZIONI sono individuati i principali obiettivi dell'intervento normativo finalizzati ad incentivare e favorire spostamenti quotidiani attraverso un maggior uso della bicicletta, che attuino nuovi stili di vita e di "mobilità attiva", a riordinare le infrastrutture ed i servizi esistenti nonché di nuova realizzazione per una fruizione in sicurezza della rete e per una efficace ripartizione modale degli spostamenti.

Il CAPO II - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE contiene i seguenti 3 articoli:

All'ART. 3 PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ è indicato il PRIT quale strumento di programmazione che individua il sistema regionale della ciclabilità e che definisce indirizzi e gli obiettivi di sviluppo, le priorità e le azioni per la sua realizzazione.

All'ART. 4 PIANIFICAZIONE DI LIVELLO LOCALE sono individuati gli strumenti di pianificazione territoriale locale entro i quali dovranno essere previsti gli interventi e le azioni per la ciclabilità.

All'ART. 5 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ CICLOPEDONALE EXTRAURBANA ED URBANA è previsto che gli EELL programmino le azioni e gli interventi di loro competenza finalizzandoli prioritariamente alla realizzazione delle Rete delle ciclovie regionali (RCR). Per i Comuni lo strumento individuato per la programmazione degli interventi è il PUMS.

Il CAPO III - AZIONI, INTERVENTI E STRUMENTI PER LA PROMOZIONE, SVILUPPO E ATTUAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ prevede le tipologie di interventi e azioni e le modalità di loro realizzazione.

L'ART. 6 TIPOLOGIE DI AZIONI E INTERVENTI elenca distinguendo tra interventi infrastrutturali ed azioni, ciò che la presente legge promuove ed è oggetto di finanziamento regionale e necessario alla realizzazione del Sistema della ciclabilità regionale, anche a valere su specifiche leggi di settore.

L'ART. 7 CONTRASTO AL FURTO prevede come elementi di premialità ai fini del finanziamento regionale misure volte a disincentivare il furto.

L'ART. 8 FINANZIAMENTO DI AZIONI ED INTERVENTI individua i soggetti beneficiari dei contributi regionali per l'attuazione delle azioni e degli interventi previsti all'art.6.

L'ART. 9 PROTOCOLLI DI INTESA E ACCORDI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI E INTERVENTI individua quali strumenti per la promozione e realizzazione degli interventi e delle azioni indicati all'art. 6 anche accordi e convenzioni definendone i contenuti.

L'ART. 10 RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, e di collaborare per la realizzazione di progetti e attività volte allo sviluppo della ciclabilità, nonché la concessione di contributi.

IL CAPO IV - COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA REGIONALE DI CICLABILITA' prevede l'organizzazione e il funzionamento delle strutture dedicate all'attuazione della legge.

L'ART. 11 TAVOLO REGIONALE PER LA CICLABILITA' istituisce lo strumento di consultazione dei diversi soggetti coinvolti nelle decisioni definendone anche la composizione. La partecipazione al Tavolo e ai suoi lavori non dà luogo a compensi e rimborsi.

L'ART. 12 COORDINAMENTO, RICOGNIZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI E AZIONI prevede in capo alla Struttura regionale competente in materia di mobilità sostenibile lo svolgimento delle attività derivanti dall'applicazione della legge.

L'ART. 13 MONITORAGGIO DELLE RETI DI INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DEL SISTEMA REGIONALE DI CICLABILITA' prevede la realizzazione del monitoraggio su quanto realizzato e la rilevazione dei dati di supporto alla valutazione delle politiche.

L'ART. 14 SVILUPPO E DIFFUSIONE DEL MOBILITY MANAGEMENT prevede forme di collaborazione tra il Mobility Manager della Regione Emilia-Romagna e i Mobility Manager d'Area per la realizzazione dei diversi progetti di incentivazione a spostamenti sostenibili per la mobilità aziendale e scolastica.

IL CAPO V - NORME FINALI contiene:

L'ART. 15 NORMA FINANZIARIA si rinvia al successivo punto sulla copertura degli oneri previsti.

L'ART. 16 CLAUSOLA VALUTATIVA prevede il controllo triennale sull'attuazione della legge attraverso la presentazione dei risultati conseguiti con la legge stessa.

L'ART. 17 DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE individua l'attuale quadro previsionale di riferimento per l'attuazione della Rete delle Ciclovie regionali.

### **Morfologia degli oneri**

Gli oneri hanno natura di concessione di contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 8 cioè la Città Metropolitana, le Province e gli altri soggetti di area vasta, i Comuni e le loro Unioni, le Agenzie locali per la mobilità e le Società di gestione che operano nel settore del trasporto pubblico e della mobilità e a

favore delle associazioni di promozione sociale di cui al comma 3 dell'art. 10.

**Copertura degli oneri previsti:** La copertura per gli anni 2017, 2018 e 2019 è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 - 2019, che ammontano a 100.000,00 € per ciascun anno, come limite massimo di spesa.

Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL  
PROGETTO DI LEGGE**

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2° esercizio (1)	Pluriennale 3° esercizio (1)
Nuove o maggiori spese correnti (art...)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Nuove o maggiori spese d'investimento (art. 6)	-	-	-
Minori entrate (art./artt. )	-	-	-
<b>Totale oneri da coprire</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>MEZZI DI COPERTURA</b>			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-
Nuove o maggiori entrate (art./artt. )	-	-	-
<b>Totale mezzi di copertura</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.</b>			

Eventuali risorse derivanti da trasferimenti statali e comunitari coerenti con gli obiettivi della presente legge potranno costituire ulteriore fonte di finanziamento degli interventi previsti dalla stessa.